

Ordinanza municipale sulle deleghe di competenza decisionale

Risoluzione municipale n 1149 del 5 ottobre 2026

Il Municipio di Stabio

Richiamati agli articoli 9 cpv. 4 LOC, 40 cpv. 1 lett. b RALOC e 27 cpv. 2 del Regolamento comunale, risolve

Art. 1. Scopo

La delega di competenze municipali all'amministrazione ha lo scopo di:

- sollevare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche;
- coinvolgere i funzionari attribuendo loro la responsabilità diretta di affari correnti;
- semplificare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 2. Campo di attività

- ¹ L'allegato 1 alla presente ordinanza specifica le decisioni delegate ai servizi dell'amministrazione comunale;
- ² In caso di dubbio sull'applicabilità della delega la decisione va sottoposta al Municipio secondo la procedura ordinaria.
- ³ Il responsabile del servizio ha il dovere di sottoporre al Municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione corrente o possono avere una rilevanza politica.
- ⁴ Al responsabile del servizio, nonché ai dipendenti del servizio da lui espressamente incaricati, è altresì delegata la competenza di rispondere a lettere, e-mail e richieste formulate allo sportello aventi carattere informativo, tecnico o di ordinaria amministrazione, nonché di confermare ai mittenti la ricezione di lettere o richieste il cui esame richieda presumibilmente tempi prolungati.

Art. 3. Principi, procedura e controllo

- ¹ La delega conferisce la competenza di prendere decisioni e di comunicarle a terzi.
- ² È fatto salvo il diritto del Municipio di avocare a sé la decisione in singoli casi.
- ³ Il responsabile del servizio esercita direttamente le competenze delegate oppure ne affida l'esercizio a uno o più dipendenti del servizio da lui espressamente incaricati definendo i poteri di firma. Egli mantiene in ogni caso la responsabilità della supervisione e del controllo, vigila sul corretto esercizio delle competenze delegate e adotta le misure organizzative necessarie per assicurarne la continuità anche in caso di assenza o impedimento delle persone incaricate.
- ⁴ Soltanto qualora, nonostante le misure adottate, non sia possibile assicurare tempestivamente l'esercizio di competenze urgenti e indifferibili, queste sono esercitate, in via eccezionale e provvisoria, dal Segretario comunale. Il responsabile del servizio è tenuto a informarlo tempestivamente e a mettergli a disposizione tutte le informazioni, la documentazione, gli accessi e gli strumenti necessari per il corretto esercizio di tali competenze.

Art. 4. Deleghe finanziarie

- ¹ Le decisioni sull'esecuzione di spese, l'assunzione di impegni e la delibera di lavori, forniture, prestazioni di servizio, sono delegate ai responsabili del centro di costo nei termini stabiliti dall'allegato 1.

Essi devono assicurare in particolare:

- la spesa rientra nei crediti a preventivo;
 - non compromette altre prevedibili spese;
 - si è provveduto, quando possibile, al recupero da terzi;
 - l'aggiudicazione o il pagamento avviene a persone fisiche o giuridiche in regola con il pagamento dei pubblici tributi comunali.
- ² La delega si estingue con il superamento del credito a preventivo.
 - ³ Ogni spesa che supera le previsioni o che può provocare sorpassi di preventivo necessita dell'autorizzazione del Municipio, da chiedere per tempo con un'apposita proposta di risoluzione municipale motivata.
 - ⁴ Le decisioni e gli atti concernenti incassi per spese e affari correnti fondati su contratti, convenzioni, accordi o simili firmati dal Municipio, sono delegate al Servizio cassa e contabilità.
 - ⁵ L'apertura delle offerte è delegata al rispettivo servizio.

Art. 5. Responsabilità e controllo

- ¹ Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune.
- ² Il Municipio definisce i criteri da seguire per l'emanazione delle decisioni delegate e ne assicura il rispetto.

Art. 6. Reclamo

Contro le decisioni delegate all'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione.

Art. 7. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 7 ottobre 2026 per un periodo di 30 giorni. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

Art. 8. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra subito in vigore.

Art. 9. Abrogazioni

Viene abrogata l'ordinanza municipale sulle deleghe di competenza decisionale del 5 settembre 2012.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti